



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.27/10/2020.0380695.U

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del
Corpo di Polizia Penitenziaria

OGGETTO : D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 - D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170 –
D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 – D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39.
- Deleghe e revoche sindacali - Comparto Sicurezza – Personale
appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria - Anno 2020
- Continuità della valenza delle deleghe sindacali

Per opportuna informativa, si trasmette la nota n. 0373893 del 22 ottobre 2020,
inerente la materia specificata in oggetto.

IL DIRETTORE
dott.ssa Ida Del Grosso



120

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.22/10/2020.0373893.U

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore Generale del Personale,
delle Risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del
Giudice Minorile

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e
degli Istituti di Istruzione del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Uffici
del Capo del Dipartimento

E p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Amministrazione Generale del
personale e dei servizi – Direzione dei
Sistemi Informativi e dell'Innovazione
Piazza Dalmazia, 1 - R O M A

OGGETTO : D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 - D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170 –
D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 – D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39.
- Deleghe e revoche sindacali - Comparto Sicurezza – Personale
appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria - Anno 2020
- Continuità della valenza delle deleghe sindacali



Ministero della Giustizia

Nel richiamare il contenuto delle precedenti disposizioni in materia, si rammenta, ai sensi delle norme contrattuali vigenti, che la richiesta di revoca di iscrizione alle organizzazioni sindacali può essere inoltrata dal dipendente all'istituto penitenziario o ufficio di appartenenza entro il termine perentorio del **31 ottobre di ciascun anno**. – La revoca dell'adesione sortisce i suoi effetti a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il dipendente, ovviamente, ha facoltà di iscriversi alle OO.SS. in ogni momento e la delega ha effetto ai fini contabili dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto dall'Ufficio ricevente (art. 34 comma 3 D.P.R. 164/2002). La delega è tacitamente rinnovata se non interviene eventuale revoca, come sopra espresso, entro il termine ultimo del **31 ottobre**.

Al fine di evitare disguidi si invitano le SS.LL. a sensibilizzare il personale addetto ai servizi amministrativi di verificare, con la massima dovuta attenzione, che i modelli di delega e i modelli di revoca siano compilati dai dipendenti in ogni loro parte. Ai fini della corretta imputazione della delega o revoca ai diretti interessati si suggerisce di indicare su detti modelli il numero di partita stipendiale e il codice fiscale del dipendente, elementi identificativi utili in casi di omonimia.

Le richieste di iscrizione alle OO.SS., così come le revoche dell'adesione, possono essere presentate a codesti uffici oltre che dai diretti interessati anche attraverso i delegati sindacali, ciò che rileva è che le deleghe conferite e le revoche siano firmate e datate in originale dal dipendente; non devono presentare alcuna correzione; devono riportare chiaramente la denominazione del Sindacato.

Le revoche prodotte all'ultimo momento e comunque entro e non oltre il 31 ottobre debbono essere assunte subito al protocollo della direzione o del servizio, ai fini della considerazione delle revoche pervenute alle direzioni a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale da tenere agli atti.

Le SS.LL. nel trasmettere le revoche e le deleghe agli uffici del trattamento economico presso le Ragionerie Territoriali dello Stato che amministrano le partite di stipendio, dovranno tener conto dei codici assegnati ai Sindacati dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Per consentire tutti gli adempimenti contrattuali, in particolare quelli previsti dagli artt. 31, 32, 33, 34, 35 del D.P.R. 164/2002, le revoche presentate entro il termine tassativo del 31 ottobre p.v. dovranno essere trasmesse - ai fini della cancellazione del contributo dalle competenze mensili del dipendente (cancellazione che decorre dal 1 gennaio 2021) – agli Uffici Territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze di competenza.

Nel rispetto dell'art. 35 del D.P.R. 164/2002, confermato dall'art. 37 del D.P.R. n. 170/2007, dall'art. 46 del D.P.R. n. 51/2009 e dall'art. 35 del D.P.R. 39/2018, si rappresenta altresì che le OO.SS. affiliate utilizzeranno il codice di identificazione della sigla affiliante.



Ministero della Giustizia

Nelle more della definizione della procedura sulla materia (art. 34 d.P.R. 164/2002) negli incontri concernenti gli Accordi di negoziazione e concertazione per il personale appartenente al Comparto Sicurezza/Difesa relativi al contratto per il triennio 2019-2021, **questa Amministrazione, con nota GDAP-0371109.U del 6 dicembre 2019, ha disposto di far valere la continuità della valenza della delega sindacale nel caso in cui, un iscritto che abbia presentato regolare revoca alla propria O.S. entro il termine del 31 ottobre 2020, dovesse recedere dal proprio intento e sottoscrivere una nuova delega alla stessa Organizzazione sindacale entro la data del 31 dicembre 2020.**

Poiché le operazioni sopra indicate incidono sulla consistenza associativa delle OO.SS. e quindi sulla rappresentatività delle stesse, si invitano le SS.LL. a responsabilizzare al massimo gli operatori addetti alla ricezione e alla trasmissione dei dati in questione perché sia prestata la più scrupolosa attenzione nell'espletamento di un compito così delicato. A tal riguardo si fa espresso riferimento alla responsabilità in capo alle direzioni in ordine all'eventuale mancata comunicazione circa le revoche di adesione alle OO.SS., analogamente per quanto attiene all'immediata trasmissione di iscrizioni alle Organizzazioni sindacali avanzate dal personale di Polizia Penitenziaria.

Dovranno essere evase con tempestività eventuali richieste delle Organizzazioni sindacali tendenti ad ottenere i dati relativi alle revoche prodotte dai propri iscritti entro la data del 31 ottobre. Le SS.LL. avranno cura di trasmettere i riscontri a tali richieste anche a questo Ufficio per conoscenza.

Si coglie l'occasione per ribadire che la titolarità alle prerogative sindacali è in capo alle seguenti Organizzazioni Sindacali: **S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; UILPA/P.P.; Si.N.A.P.Pe.; U.S.P.P.; CISL- FNS; C.G.I.L.- F.P./P.P. e F.S.A.-C.N.P.P..** **Le citate sigle sono pertanto le sole legittimate a partecipare alle riunioni sindacali ed a sottoscrivere accordi decentrati.** Al contrario si è avuto modo di constatare che alcune Direzioni, contravvenendo ai chiarimenti più volte forniti, tollerano che talune OO.SS. affiliate alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale sottoscrivano accordi ovvero partecipino alle riunioni come soggetti autonomi e non per conto delle OO.SS. affilianti, suscitando in tal modo reazioni non solo delle altre sigle rappresentative ma anche delle OO.SS. cui sono affiliate, con frequenti richieste di interventi chiarificatori a questo ufficio.

In relazione a quanto precede, nell'invitare le SS.LL. a dare la massima pubblicità alla presente, si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi